

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 del mese di febbraio dell'anno 2006 in Roma si sono incontrate la Fedarlinea, la Tirrenia di Navigazione S.p.A. nella sua qualità di Capo Gruppo, e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-C.G.I.L., FIT-C.I.S.L. e UILTRASPORTI.

Le parti,

- vista la legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che ha imposto una forte riduzione (poco meno di 100 milioni di euro) dello stanziamento riguardante il capitolo di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato alla copertura degli obblighi di servizio in convenzione e gestiti dalle Società del Gruppo Tirrenia;
- visto il decreto legge 30 dicembre 2005 n° 273, con il quale è stata stabilita una parziale integrazione (50 milioni di euro) del richiamato capitolo di spesa del bilancio dello Stato;
- tenuto conto che il ridotto contributo statale comporta comunque la conseguenza di una riduzione da parte dei competenti Ministeri dei costi dei servizi, anche attraverso la rifasatura del quadro dei collegamenti eserciti dalle Società del Gruppo Tirrenia;
- condividendo, anche in questa circostanza, l'esigenza, pressantemente rappresentata dalle organizzazioni sindacali, di tutelare tutti i livelli occupazionali, anche in una logica di solidarietà;
- l'Azienda ha rappresentato l'esistenza di un differenziale di costo del lavoro (+ 27% circa) rispetto all'omologo settore dell'armamento privato e l'esigenza di proseguire il processo di progressiva riduzione di detto differenziale;

hanno convenuto quanto segue.

1. A decorrere dagli imbarchi successivi alla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31/12/2006 per il personale in R.O., C.R.L. e T.P. della Società Tirrenia, il periodo d'imbarco sarà di 50 giorni e quello a



1



T.P. della Società Tirrenia, il periodo d'imbarco sarà di 50 giorni e quello a terra sarà pari ai riposi ed alle ferie maturate a bordo con il limite massimo di 25 giorni. Tale sistema di rotazione realizzerà una migliore organizzazione del lavoro a bordo sia sotto l'aspetto qualitativo sia della sicurezza, consentendo altresì al personale di conseguire, su base annua, un maggiore beneficio economico.

Pertanto il rapporto imbarco/riposo sarà pari al 2:1 e tale da determinare un periodo complessivo annuo di 8 mesi d'imbarco e 4 mesi di riposo a terra, come già attuato dalla maggior parte dell'armamento nazionale privato e già vigente per i marittimi della Divisione Adriatica.

Pertanto, a decorrere dalla stessa data, vengono derogati sino al 31/12/2006 la norma integrativa sul periodo d'imbarco /riposo di cui agli accordi 8/7/82 e 15/7/97, nonché gli accordi 1° dicembre 1972 e 30 novembre 1974 relativi ai riposi aggiuntivi di linea. Le parti si incontreranno entro il 31/12/2006 per valutare gli effetti della presente intesa, con una verifica intermedia nel mese di settembre.

2. Il periodo d'imbarco come definito al punto 1. resta, comunque, più favorevole rispetto a quello contrattualmente previsto all'articolo 68 del vigente CCNL e continueranno, quindi, ad essere soddisfatte le condizioni stabilite in materia di orario di lavoro per i viaggi di breve durata;
3. Per quel che riguarda il periodo d'impiego dei marittimi iscritti nella lista stagionale della Società Tirrenia, le previsioni di cui agli accordi 29/3/1990 e 7/3/1995 (utilizzo medio annuo di quattro mesi) sono elevate a cinque mesi. Resta altresì confermata per il personale di cui trattasi la possibilità d'imbarco con altri armatori in alcuni periodi dell'anno, di cui all'accordo 25 giugno 2003.
4. Al fine di realizzare quanto sopra per il personale della lista stagionale della Società Tirrenia, viene esteso allo stesso l'istituto della mobilità provvisoria, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - già previsto contrattualmente per il personale Tirrenia, ivi compreso quello della Divisione Adriatica -; di conseguenza tutto il personale di cui sopra potrà essere utilizzato anche nelle Società Regionali (CAREMAR, SAREMAR, SIREMAR e TOREMAR).
5. Al personale imbarcato sulla unità HSC adibita alla linea Fiumicino-Golfo Aranci verrà erogata l'indennità di navigazione base di cui all'allegato 7 del vigente CCNL passeggeri in luogo di quella stabilita nell'accordo specifico per i mezzi HSC del 16/6/98 e 30/5/2000.



6. La Società Tirrenia informa che la vendita delle tre unità da carico (Sicilia, Sardegna e Calabria) è sospesa;
7. Al fine di verificare la corretta applicazione e gli effetti del presente accordo, viene istituito un Comitato Paritetico, composto - per la parte sindacale - esclusivamente da un membro per ciascuna organizzazione firmataria del presente accordo, e da un corrispondente numero di membri di parte datoriale, fra cui il Direttore Generale Area Gestione della Società Tirrenia. Compito del Comitato sarà appunto quello di monitorare l'andamento dell'occupazione, l'eventuale attivazione dell'istituto della mobilità interaziendale e formulare eventuali proposte. Il Comitato si riunirà con frequenza mensile o a richiesta di una delle parti. Potrà altresì richiedere informazioni sui servizi ispettivi.


FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI



FEDARLINEA



TIRRENIA

